

MOBILITA' INTERNA AL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI TREZZO S/ADDA

ARTICOLO 1

Al fine di consentire il migliore utilizzo del patrimonio abitativo di Edilizia Residenziale Pubblica, costruiti sul proprio territorio, l'Amministrazione Comunale provvede, autonomamente, ad indire un bando comunale, biennale, per i cambi di alloggi.

ARTICOLO 2

Possono partecipare al bando gli assegnatari che hanno in locazione un appartamento di Edilizia Residenziale Pubblica la cui richiesta sia motivata da:

1. Variazione in aumento o diminuzione del nucleo familiare del richiedente che diano luogo a sovraffollamento o sotto utilizzo dell'alloggio;
2. Comprovata malattia del richiedente o di uno o più componenti il nucleo familiare che comporti grave disagio nella permanenza nell'alloggio. Gli invalidi o portatori di handicap che hanno difficoltà di deambulazione hanno diritto di precedenza per l'assegnazione di alloggi situati ai piani terreni o appositamente destinati.

ARTICOLO 3

La domanda di cambio alloggio può essere presentata solo dopo due anni di permanenza nell'alloggio.

ARTICOLO 4

L'Amministrazione Comunale con scadenza biennale provvede ad emanare il bando, a fissare i termini di scadenza delle domande e a regolamentare la relativa istruttoria.

ARTICOLO 5

I punteggi da attribuire ai richiedenti sono stabiliti nello schema di domanda.

Le domande, previa istruttoria del Responsabile del procedimento, vengono vagliate dalla Commissione Casa.

ARTICOLO 6

E' previsto, previa domanda degli interessati, il cambio consensuale dell'alloggio che deve essere sempre autorizzato dall'Amministrazione Comunale. Il cambio consensuale può essere richiesto in qualsiasi momento e non segue la normale procedura del presente regolamento, fatti salvi i requisiti di cui agli artt. 7 e 8 seguenti.

ARTICOLO 7

L'Amministrazione Comunale non autorizza il cambio di alloggio, se l'alloggio da occupare è composto da un numero di vani abitabili superiore al numero dei componenti il nucleo familiare del richiedente aumentato di due unità; né può autorizzare cambi di alloggio ove l'assegnatario interessato e i componenti il nucleo familiare non possiedono i requisiti per la permanenza nell'alloggio, contemplati nella L.R. 28/90.

Eventuali situazioni di morosità devono essere sanate prima dell'autorizzazione al cambio di alloggio.

ARTICOLO 8

In attuazione dell'art. 4 il bando di mobilità interna viene emanato nel mese di febbraio. Le domande devono essere presentate dal 1° marzo al 31 marzo presso l'Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica del Comune.

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate unicamente sugli appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica del Comune.

ARTICOLO 9

Le domande, una volta istruite, saranno inoltrate alla Commissione Casa. La predetta Commissione, entro 30 giorni dalla scadenza di cui all'art. 8, in base agli elementi risultanti dalle domande e confermati dall'istruttoria, procederà alla redazione della graduatoria provvisoria che verrà approvata dalla Giunta Comunale e pubblicata per 15 giorni all'albo Pretorio e comunicata agli interessati i quali potranno presentare osservazioni e ricorsi entro e non oltre i 30 giorni dalla scadenza di cui sopra.

Qualora venissero presentate osservazioni e ricorsi la Commissione deciderà nel termine di 30 giorni e sottoporrà alla Giunta Comunale per l'approvazione della relativa graduatoria definitiva.

ARTICOLO 10

La graduatoria definitiva resta in vigore per due anni con decorrenza dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e comunque sino alla pubblicazione della successiva graduatoria definitiva.

Con il successivo bando le domande facenti parte della graduatoria devono essere rinnovate, pena la decadenza.

ARTICOLO 11

Per facilitare il cambio alloggi è prevista la possibilità di richiedere contributi al Fondo Sociale di cui all'art. 31 L.R. 28/90.

Da parte sua l'Amministrazione Comunale, per i soli casi di sottoutilizzo dell'alloggio, potrà prendere in considerazione interventi di sostegno al trasloco in ogni caso previa certificazione ISEE.

ARTICOLO 12

L'Amministrazione Comunale verifica con cadenza almeno biennale la disponibilità degli alloggi sottoutilizzati, cioè alloggi con almeno due vani abitabili in più rispetto agli occupanti e dispone l'invio di proposta di cambio alloggio agli assegnatari, previo accertamento dell'Ufficio Tecnico e Ufficio Sicurezza Sociale, anche se questi non hanno presentato richiesta.

Se entro 30 gg. gli assegnatari interessati non provvederanno a segnalare formalmente all'Amministrazione Comunale gravi motivi per opporsi al trasferimento si procederà d'ufficio ad inserire il nucleo familiare nella graduatoria di cui all'art. 10 del presente regolamento.

ARTICOLO 13

I moduli appositamente predisposti per la compilazione delle domande di cambio alloggio saranno in distribuzione gratuita presso l'Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica nelle modalità che verranno stabilite nei rispettivi bandi.